REGIONE DEL VENETO
AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10
"VENETO ORIENTALE"
Sede Direzionale:
Piazza De Gasperi, 5 - 30027 San Donà di Piave (VE) Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02799490277

Deliberazione N. 462

del 21/05/2015

DELIBERAZIONE
del DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale di questa Azienda U.L.S.S. n. 10, Dott. Carlo Bramezza, nominato con D.P.G.R.V. n. 230 del 29.12.2012, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario, dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, ha adottato in data odierna la presente deliberazione costituita da n.__6__ fogli uniti al presente frontespizio.

OGGETTO

Procedimento civile avanti al Tribunale di Pordenone a carico del dipendente dott. M.L.. Patrocinio legale.

Letta, approvata e sottoscritta,

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Carlo BRAMEZZA)
F.to dott. Carlo BRAMEZZA

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione:

- IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (dott.ssa Michela CONTE) — F.TO DOTT.SSA MICHELA CONTE
- IL DIRETTORE SANITARIO (dott. Pierpaolo PIANOZZA) — F.TO DOTT. PIERPAOLO PIANOZZA
- IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE (dott.ssa Maria Carla MIDENA) — F.TO DOTT.SSA MARIA CARLA MIDENA

ASSEGNAZIONE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il provvedimento verrà pubblicato all'albo on line di questa U.L.S.S. dal giorno:

22.05.2015

per 15 giorni consecutivi

IL DIRETTORE DELL'UOC
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dott. Andrea Del Negro

REGISTRAZIONE CONTABILE

L'U.O.C. Contabilità e Bilancio attesta la corretta imputazione contabile:

IL DIRETTORE DELL'UOC
Dott.ssa Silena Tadiotto

X

Non prevista per il presente provvedimento.

Procedimento civile avanti al Tribunale di Pordenone a carico del dipendente dott. M.L.. Patrocinio legale.

IL DIRETTORE DELL'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA AFFARI GENERALI E LEGALI

Premesso che:

- con nota acquisita al protocollo aziendale n. 15266 del 11 marzo 2015, il dott.M.L., ex dirigente medico di quest'azienda, comunicava di essere venuto a conoscenza dell'apertura di un procedimento civile a suo carico pendente presso il Tribunale di Pordenone;

Atteso che, nella nota sopra indicata, il citato dirigente medico dichiarava di voler usufruire, ai fini della difesa nel procedimento in parola, del patrocinio di uno dei professionisti individuati dall'azienda;

Visto il disposto dell'art. 25 comma 1 del contratto collettivo nazionale del lavoro 8 giugno 2000 dirigenza medica e veterinaria in base al quale: "l'azienda anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso";

Rilevato che l'accertamento sulla carenza di conflitto di interessi non può che compiersi successivamente all'esito del giudizio, atteso che non è possibile che tale accertamento venga valutato in astratto ed ex ante, cioè con puro e semplice riferimento alle accuse rubricate, ma deve essere preso in considerazione in concreto, a conclusione del processo, tenuto conto dell'istruttoria e del conseguente giudizio (Corte dei Conti, sez. riun., 18 giugno 1986, n. 501; Cass. civ., sez. I, 13 dicembre 2000, n.15724 e 3 gennaio 2002, n.54; Ministro dell'Interno, nota prot. n. 159001/10/B/1/A del 12 luglio 2002 e nota prot. n. 15900/10/B/1/A del 17 febbraio 2004);

Richiamato il regolamento sul patrocinio legale dipendenti aziendali, approvato con deliberazione del direttore generale n. 379 del 17.11.2010;

Richiamato, in particolare, l'art. 1.6.1 del citato regolamento aziendale in base al quale "*per assunzione diretta degli oneri legali si intende che il rapporto contrattuale di conferimento dell'incarico all'avvocato fiduciario aziendale ...(omissis) scelto dal dipendente previa autorizzazione dell'azienda medesima, e dei conseguenti aspetti economici, è direttamente titolare l'azienda sanitaria fin dall'apertura del procedimento giudiziario e per tutti gli eventuali gradi del giudizio*";

Considerato che da un primo sommario esame della richiamata comunicazione n. 15266 del 11 marzo 2015, si ritiene che i fatti e gli atti oggetto di indagine siano stati posti in essere dal medico nell'espletamento delle funzioni di servizio ed adempimento dei compiti istituzionali;

Ritenute sussistenti, per tutto quanto sopra espresso, le necessarie condizioni di fatto e di diritto per poter esprimere il proprio "assenso" e "gradimento" alla scelta dell'avvocato Riccardo Artico, con studio legale in via Turazza 9, 31100 Treviso, quale legale scelto secondo le modalità di cui sopra, dal citato medico nel procedimento in parola;

Dato atto che con delibera assunta in data odierna, l'azienda ha conferito incarico per la medesima vertenza all'avvocato Riccardo Artico con studio legale in via Turazza, 9 31100 Treviso e che pertanto l'assistenza del medesimo viene estesa anche all'ex dipendente dott. M.L.;

Rilevato che le modalità di scelta del legale incaricato nella vicenda di che trattasi dal citato medico determina, in merito al conferimento dell'incarico di patrocinio, per quanto disposto dalla normativa aziendale di cui sopra, rapporti contrattuali diretti tra l'azienda ed il professionista prescelto, sin dall'apertura del procedimento giudiziario e per tutte le eventuali fasi del giudizio;

Richiamata, a tal proposito, la deliberazione del direttore generale n. 1212 del 30 dicembre 2014 con cui l'azienda, in materia legale ha, tra l'altro, adottato un apposito documento (disciplinare) dal quale possa desumersi la concreta instaurazione di un rapporto con indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere ed al compenso da corrispondere;

Visto lo schema di disciplinare per l'affidamento dell'incarico di patrocinio in giudizio approvato con la sopra citata deliberazione del direttore generale;

Dato atto che l'impegno di spesa anche per la presente tutela è stato registrato nella delibera assunta in data odierna per la difesa dell'amministrazione;

Ritenuto opportuno, per tutto quanto sopra, procedere all'affidamento dell'incarico legale di che trattasi approvando il relativo disciplinare ed impegnando la spesa conseguente;

Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la normativa vigente e con ogni altra disposizione regolante la materia;

Attestate la regolarità e la legittimità del provvedimento;

Viste le disposizioni concernenti i compiti della direzione generale ed i compiti della direzione operativa nell'Azienda, approvate con deliberazione del direttore generale n. 1915 del 15 dicembre 1998, e successive modifiche ed integrazioni, ultima delle quali la deliberazione del direttore generale n. 55 del 6 marzo 2013;

Ritenuto, pertanto, di sottoporre il presente provvedimento all'approvazione del direttore generale;

IL DIRETTORE GENERALE

Esaminata la questione e ritenuto di condividere le considerazioni prospettate;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il contratto collettivo nazionale del lavoro dell'8 giugno 2000;

Viste le leggi regionali 14 settembre 1994, n. 55 e n. 56, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'atto aziendale adottato con delibera del direttore generale n. 247 del 24 marzo 2014, e successiva n. 712 del 14 agosto 2014 nonché i conseguenti atti esecutivi;

Vista la deliberazione del direttore generale n. 379 del 17.11.2010 con cui è stato adottato il regolamento sul patrocinio legale dei dipendenti aziendali;

Vista la deliberazione del direttore generale n. 1212 del 30 dicembre 2014;

Viste le disposizioni concernenti i compiti della direzione generale ed i compiti della direzione operativa nell'Azienda, approvate con deliberazione del direttore generale n. 1915 del 15 dicembre 1998, e successive modifiche ed integrazioni, ultima delle quali la deliberazione del direttore generale n. 55 del 6 marzo 2013;

Visto che il direttore dell'unità operativa complessa affari generali e legali ha attestato la regolare istruttoria, nonché la regolarità e la legittimità del provvedimento;

Sentito, per quanto di competenza, il parere favorevole del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale;

DELIBERA

1. di esprimere "assenso" e "gradimento" dell'azienda alla scelta dell'avvocato Riccardo Artico con studio legale in via Turazza 9, 31100 Treviso, quale legale di fiducia del dott.M.L. nel procedimento civile avanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Pordenone;

2. di dare atto che l'impegno di spesa anche per la presente tutela è stato registrato nella delibera assunta in data odierna per la difesa dell'amministrazione;

3. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa narrativa, lo schema di disciplinare di incarico, che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che la unità operativa complessa affari generali e legali è competente per l'esecuzione del presente provvedimento;

5. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il dott. Andrea Del Negro direttore dell'unità operativa complessa affari generali e legali.

Elenco delle assegnazioni

Per gli adempimenti di competenza:

Affari Generali e Legali aaggll@ulss10.veneto.it

DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO D'INCARICO DI PATROCINIO IN GIUDIZIO NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI TRIBUNALE DI PORDENONE DALLA SIG.RA A.M.C. ED ALTRI.

L'Azienda U.L.S.S. n.10 " Veneto Orientale"- (C.F. e P.IVA.02799490277) rappresentata dal dott. Andrea DEL NEGRO, nato a Venezia il 10.01.1969, direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, giusta delega del Direttore Generale, domiciliato per la carica in Piazza De Gasperi, n.5 a San Donà di Piave

E

L'avvocato Riccardo Artico del Foro di Treviso, con studio in Treviso alla via Turazza, 9 (C.F. RTCRCR66C23L407N)

Premesso che

-Il dott. M.L. intende costituirsi nel giudizio promosso dalla sig.ra A.M.C. ed altri avanti al Tribunale di Pordenone per il risarcimento dei danni tutti patiti siccome riconosciuti dal Tribunale di Venezia, sez. distaccata di Portogruaro nel procedimento ex art. 696 cpc (585/2012), oltre alle spese della stessa CTU;

-viste le modalità di scelta del legale da parte del citato ex dirigente medico, l'azienda, in qualità di datore di lavoro, si assume la gestione diretta degli oneri di difesa fin dall'apertura del procedimento civile in parola;

-che con deliberazione del Direttore Generale n._____ veniva espresso dall'azienda l'assenso ed il gradimento al legale prescelto, demandando al responsabile della competente U.O. l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti connessi e consequenziali;

Tutto ciò premesso tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento del seguente incarico:

1. La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. L'incarico ha per oggetto la difesa del dott. M.L. nel procedimento civile pendente innanzi al Tribunale di Pordenone come meglio sopra descritto ;
3. Il legale si impegna a svolgere il presente incarico di rappresentanza e difesa in giudizio con la massima diligente tecnica professionale richiesta per il caso;
4. Il legale si impegna ad applicare e percepire per l'incarico ricevuto e di cui alla presente disciplinare, un compenso complessivo già definito e contabilizzato con deliberazione del direttore generale n. 461 del 21.05.2015, a saldo e stralcio di qualsivoglia spesa e competenza, giusto preventivo competenze;
5. Il legale si impegna a relazionare e tenere informata costantemente l'Azienda circa l'attività di volta in volta espletata e a trasmettere con tempestività all'U.O. affari generali e legali copia di tutti gli atti difensivi preposti nell'intesse dell'Azienda, di tutte le scritture avversarie dimesse e dell'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa fase il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Azienda, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali per prevenire pregiudizi per l'azienda;
6. L'Azienda si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale;

7. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico;

8. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti richiamano le norme dell'avviso della DDG n. 1212/2014 e del codice civile;

9. La presente scrittura privata è redatta in due originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86;

10. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, l'azienda informa che i dati personali, sensibili e giudiziari, inerenti il legale vengono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente contratto, e nelle leggi inerenti.

    Il legale può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 7 del citato decreto legislativo, nei limiti e con le modalità indicate dagli artt. 8, 9 e 10 del medesimo decreto. Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda, Responsabile è il dott. Andrea Del Negro.

    Restano ferme, in ogni caso, le responsabilità civile e penali del professionista in caso di utilizzo non conforme ai dati personali dallo stesso conosciuti e/o trattati nel corso dell'espletamento dell'incarico, nonché in caso di mancato rispetto degli obblighi ed adempimento formali previsti dal D.Lgs.196/2003.

Letto , approvato e sottoscritto

Addì _____

PER L'AZIENDA PER IL PROFESSIONISTA

_____ _____

Le parti dichiarano d'aver preso piena ed esatta conoscenza degli obblighi tutti previsti nelle clausole sopra estese e, in particolare, di quelle contenute negli artt. 3,4,5, 6, 9 le quali vengono approvate specificatamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., con specifica ulteriore sottoscrizione.

Addì_____

PER L'AZIENDA PER IL PROFESSIONISTA

_____ _____